SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato 24 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1990, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

90A1385

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 marzo 1990, n. 57.

Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorità per l'Adriatico

1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento del mare Adriatico;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alle lettere *a)* e *b)*; impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 2.

Piano di risanamento

1. Il piano di risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 1 le necessarie misure di coordinamento.

2. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresì gli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

3. Il piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

Art. 3.

Segreteria tecnica

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a dirigente generale dello Stato di livello C.

2. Il segretario generale tra l'altro:

a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità;

b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 84 miliardi per l'anno 1990, da destinare quanto a lire 69 miliardi alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, quanto a lire 10 miliardi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, e quanto a lire 5 miliardi alla predisposizione del piano di risanamento di cui all'articolo 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 84 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione», e, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui esistenti sul capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283.

3. Per le esigenze derivanti dal funzionamento della segreteria tecnica di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni a decorrere dal 1990. Al relativo onere nel triennio 1990-1992 si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 46, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nonché, relativamente a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento «Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.C.M. 16 maggio 1989 (non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*), nell'esigenza di una comune responsabilità delle amministrazioni statali e regionali interessate, ha istituito, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Comitato per la difesa del mare Adriatico, regolandone le competenze e la composizione.

— Il D.L. n. 829/1982 reca: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo) è il seguente:

«Art. 6 (*Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti*). — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonché del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale».

Note all'art. 2:

— Per l'oggetto della legge n. 183/1989 v. note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 319/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) è il seguente:

«Art. 8. — Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera *a)* e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera *a)*, organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 4 della sopracitata legge n. 183/1989 è il seguente:

«Art. 4 *(Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)*, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti».

Nota all'art. 3:

Per l'oggetto della legge n. 183/1989 v. note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 4 dell'art. 2-*bis* del D.L. n. 227/1989 (Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti) è il seguente:

«4. Per le finalità del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserva naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno"».

— Il testo del comma 46 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti già recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4514):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro per gli affari regionali (MACCANICO) il 24 gennaio 1990.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 7 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla VIII commissione il 22, 28 febbraio 1990; 1° marzo 1990 e approvato il 2 marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2152):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 13 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 15 marzo 1990.

90G0095

LEGGE 24 marzo 1990, n. 58.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1990, N. 6.

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati»;

al comma 2, sono aggiunte in fine, le parole: «, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonché l'Associazione nazionale dei porti».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nei limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni»;

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Detto beneficio, non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonché i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili»;

al comma 6:

nel primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5»; *dopo le parole:* «gruppi portuali» *sono inserite le seguenti:* «ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I termini, i criteri, le modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro»;

al comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: «che distino non più di 50 chilometri fra loro»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis* È consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionaniento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* — 1. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali posti in cassa integrazione guadagni negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26».

All'articolo 4, al comma 1, lettera a), *sono aggiunte in fine le parole:* «, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis.* — 1. I proventi derivanti agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dalla devoluzione di tutte le tasse e diritti marittimi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni sono destinati ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali e per altri compiti di istituto e, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, al ripianamento di disavanzi di gestione anche attraverso accensione di mutui.

Art. 4-*ter.* — 1. Qualora risultino disponibilità finanziarie non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato, a carico delle suddette disponibilità, agli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona le rate di ammortamento relative agli anni 1990 e 1991 riguardanti i mutui già contratti dagli stessi enti al 31 dicembre 1985, sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Le disponibilità sono ripartite in proporzione all'entità delle rate dei mutui contratti da ciascun ente portuale. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi del comma (6) dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni. Ai suddetti rimborsi si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati, per l'acquisto e la realizzazione di attrezzature e di impianti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, a contrarre mutui o a chiedere prestiti agevolati alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità all'uopo dettate dalla stessa Cassa».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1990.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 19 aprile 1990.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2062):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 23 gennaio 1990.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 23 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 gennaio 1990.

Esaminato dalla 8 commissione il 31 gennaio 1990; 7, 14, 20 febbraio 1990.

Esaminato in aula e approvato il 22 febbraio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4618):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali); in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 febbraio 1990.

Esaminato dalla XI commissione il 1° marzo 1990

Esaminato in aula il 15 marzo 1990 e approvato il 22 marzo 1990

90G0093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 marzo 1990.

Proroga del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, riguardante l'impiego dei contenitori alternativi per i «vini da tavola» ed i «vini frizzanti».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, relativo alle norme concernenti l'impiego dei contenitori alternativi per i «vini da tavola» ed i «vini frizzanti»;

Visti i risultati della sperimentazione effettuata da una commissione di esperti costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanità, nonché di istituti di sperimentazione agraria, dell'Istituto superiore di sanità ed istituti universitari specializzati, sulla possibilità di confezionare i «vini da tavola» ed i «vini frizzanti» in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Ritenuto necessario proseguire nella sperimentazione per i contenitori di materiale plastico e di metallo, per un periodo superiore a quello indicato nel citato decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40;

Decreta:

Art. 1.

1. La data del 31 dicembre 1989 prevista nell'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, entro la quale possono essere posti in commercio i «vini da tavola» così definiti dall'allegato I, punto 13, del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., in contenitori di materiale diversi da quelli previsti dall'art. 1 del citato decreto ministeriale, costituiti da materiale plastico eventualmente racchiuso in un involucro di altro materiale o di metallo, è prorogata al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. La data del 31 dicembre 1989 prevista nell'art. 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 40, entro la quale possono essere posti in commercio i prodotti definiti «vino frizzante» e «vino frizzante gassificato» dall'allegato I, punti 17 e 18 del regolamento CEE del Consiglio del 16 marzo 1987, con esclusione, comunque, dei v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un vitigno, in contenitori di metallo o di polietilentereftalato, è prorogata al 31 dicembre 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1990

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

90A1391

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 1990.

Approvazione del modello 10/6 *C* da utilizzarsi come parte integrante delle note relative alle formalità da prodursi al pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1987 recante l'approvazione dei modelli delle note di trascrizione, iscrizione ed annotazione da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Ritenuta l'opportunità di modificare il mod. 10/5 *C* da utilizzarsi come parte integrante della nota relativa alla formalità di base nel solo caso in cui i soggetti interessati siano in numero superiore alla disponibilità di spazio dei modelli 10/5 *A* e 10/5 *B*;

Decreta:

Art. 1.

Il modello 10/5 *C* è sostituito con il mod. 10/6 *C* (allegato *A* al presente decreto).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica alle note prodotte al pubblico registro automobilistico a decorrere dal 1° giugno 1990.

Roma, addì 6 marzo 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO A

ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

UFFICIO PROVINCIALE DI ....

2ª PRESENTAZIONE ** | 1ª PRESENTAZIONE *

DATI RELATIVI AL VEICOLO | TARGA (1) | CLASSE (2) | COD. (3)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO ESTERO | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (4) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE
COMUNE
SIGLA PROV. | INDIRIZZO | CAP (6)
FRAZIONE (5) | via/piazza | num.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. | C. (6)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO ESTERO | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (4) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE
COMUNE
SIGLA PROV. | INDIRIZZO | CAP (6)
FRAZIONE (5) | via/piazza | num.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. | C. (6)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO ESTERO | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (4) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE
COMUNE
SIGLA PROV. | INDIRIZZO | CAP (6)
FRAZIONE (5) | via/piazza | num.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. | C. (6)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO ESTERO | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (4) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE
COMUNE
SIGLA PROV. | INDIRIZZO | CAP (6)
FRAZIONE (5) | via/piazza | num.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. | C. (6)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO ESTERO | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (4) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE
COMUNE
SIGLA PROV. | INDIRIZZO | CAP (5)
FRAZIONE (5) | via/piazza | num.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. | C. (6)

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

CODICE FISCALE | COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME
COMUNE DI NASCITA | PROV./STATO ESTERO | DATA DI NASCITA | SESSO F M | RAG. SOCIALE (4) | COMUNE DI RESIDENZA O SEDE
COMUNE
SIGLA PROV. | INDIRIZZO | CAP (6)
FRAZIONE (5) | via/piazza | num.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla residenza) | F. | C. (6)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

LA PRESENTE NOTA È PARTE INTEGRANTE DELLA NOTA ESEGUITA

CON NUMERO PROGRESSIVO ______ IN DATA ______

IL CONSERVATORE

N. C/ ....

MOD. 10/6/C PRA

ATTENZIONE: CONSULTARE LE AVVERTENZE SUL RETRO

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

LE NOTE DI RICHIESTA COSTITUISCONO IL SUPPORTO ESSENZIALE PER L'ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ. È PERTANTO NECESSARIO CHE SIANO COMPILATE IN OGNI LORO PARTE CON LA MASSIMA CHIAREZZA FACENDO USO DI CARATTERI DATTILOSCRITTI O A STAMPATELLO.

IN CASO DI RICUSAZIONE DELLA FORMALITÀ IL PRESENTE STAMPATO POTRÀ ESSERE SUCCESSIVAMENTE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA (D.M. 16 aprile 1987, n. 310)

Il presente modulo deve essere *utilizzato solo nel caso di nominativi aggiuntivi.*

1) Riportare lo stesso numero di targa indicato sulla nota base di cui il presente modello è parte integrante.

2) Indicare una delle seguenti classi del veicolo:

AB - AUTOBUS
AM - AUTOCARRO
AS - AUTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
AS - AUTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE/COSE
AV - AUTOVETTURA
MC - MOTOCICLO
MM - MOTOCARRO
MZ - MOTOCARROZZETTA
MS - MOTOVEICOLO SPECIALE (o trasporto specifico)
MS - MOTOVEICOLO TRASPORTO PERSONE/COSE
RM - RIMORCHIO
RS - RIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
SM - SEMIRIMORCHIO
SS - SEMIRIMORCHIO SPECIALE (o trasporto specifico)
TR - TRATTRICE AGRICOLA
TS - TRATTORE STRADALE O MOTRICE

3) I riquadri contrassegnati da questo numero sono riservati alla indicazione dei rispettivi codici.

4) Se trattasi di società indicare la ragione sociale: S.P.A., S.N.C., S.R.L., S.A.P.A. (soc. acc. per az.); se trattasi di Pubblica Amministrazione riportare la sigla P.A..

5) Nel caso di soggetti aventi residenza o sede in una frazione, oltre al comune di appartenenza devono essere indicate la denominazione e il CAP della frazione stessa ed in caso di città con quartieri postali deve essere indicato *il CAP dell'indirizzo.*

6) Barrare le caselle: **F** - in caso di altro *acquirente (o soggetto "a favore")*
C - in caso di altro venditore (o soggetto "contro").

90A1377

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1990.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni alla UNAT S.A. - rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Roma e sede amministrativa in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1989, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 29 novembre 1988, con la quale la UNAT S.A. - rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 13 dicembre 1989, n. 931446, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

La UNAT S.A. - rappresentanza generale per l'Italia, con sede legale in Roma e sede amministrativa in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica italiana, l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni, corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; corpi di veicoli aerei; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni con esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio; r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione della assicurazione obbligatoria dei natanti; r.c. generale; credito, limitatamente al credito ipotecario navale; cauzione; perdite pecuniarie di vario genere, con esclusione dei rischi già compresi nei rami auto rischi diversi, pioggia e rischi di impiego.

La predetta impresa è inoltre autorizzata all'esercizio della sola attività assicurativa nei rami: malattia; corpi di veicoli terrestri; altri danni ai beni, limitatamente ai rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, furti, guasti macchine e rischi di montaggio; r.c. autoveicoli terrestri, con esclusione della responsabilità civile del vettore; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla assicurazione obbligatoria dei natanti; credito, perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 30 aprile 1990 le tariffe di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 11 in data 26 aprile 1989 con una misura dei caricamenti pari al 29%. Per le tariffe che entreranno in vigore a decorrere dal 1° maggio 1990 i predetti caricamenti saranno applicati nella misura del 28,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1376

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 21 marzo 1990.

Divieti e nuove prescrizioni concernenti l'impiego di alcune sostanze attive diserbanti. (Ordinanza n. 705/627).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 giugno 1985 recante qualità massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visti i decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49; 14 aprile 1989, n. 130; 14 giugno 1989, n. 229; 4 agosto 1989, n. 278; 7 ottobre 1989, n. 335; 6 dicembre 1989, n. 388 e 5 febbraio 1990, n. 16, recanti «misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile»;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1989 recante disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Viste le ordinanze del Ministro della sanità concernenti le sostanze attive denominate alaclor, metolaclor, atrazina e trifluralin con le relative prescrizioni di impiego;

Esaminate le risultanze dei lavori della commissione consultiva tossicologica nazionale relativamente alle sostanze attive denominate alaclor, metolaclor, atrazina e trifluralin quali risultanti dal documento CCTN/Pesticidi 5/89 aggiornato al 7 luglio 1989 e attualmente in corso di definizione;

Esaminate le risultanze dei lavori della seduta del 15 marzo 1990 della commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nel merito delle attività biologiche, dei residui massimi permissibili, degli aspetti di contaminazione delle acque destinate al consumo umano nonché della necessità agricola e delle modalità di uso delle sostanze attive denominate alaclor, metolaclor, atrazina e trifluralin;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di ulteriori e più restrittive prescrizioni relative all'impiego delle citate sostanze attive;

Rilevata la necessità di provvedere a quanto summenzionato con procedure di urgenza al fine di rendere le nuove prescrizioni efficaci, per quanto possibile, fin dalla imminente campagna agricola;

Ordina:

Art. 1.

Alaclor

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono vietati sul territorio nazionale la vendita e l'impiego di alaclor per il diserbo della soia.

2. A partire dalla stessa data, i trattamenti di diserbo del mais con alaclor sono consentiti sul territorio nazionale solo se effettuati con una dose massima di impiego pari a 2,6 kg di principio attivo tecnico per ettaro.

3. I livelli dei residui di alaclor nel mais sono verificati con una apposita campagna a sondaggio da effettuarsi, entro il 31 dicembre 1990, a cura dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con i presidi multizonali di prevenzione appositamente individuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, utilizzando un metodo con sensibilità pari almeno a 0,02 ppm. Sulla base dei risultati ottenuti, si provvede entro il 31 gennaio 1991 al riesame delle autorizzazioni relative alla vendita e all'impiego di alaclor per il mais.

4. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono vietati sul territorio nazionale la vendita e l'impiego di formulazioni di alaclor diverse da quelle microincapsulate, in forma liquida o disidratata.

5. A partire dalla data di cui al comma 4, è fatto obbligo ai titolari di registrazioni di adottare sistemi chiusi di travaso per le confezioni di alaclor di volume uguale o superiore a 50 litri e ai venditori di provvedere al recupero dei citati contenitori dopo l'uso.

Art. 2.

Atrazina

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per tutto l'anno 1990 sono vietati sul territorio nazionale la vendita e tutti gli impieghi delle formulazioni contenenti atrazina da sola o in associazione con altri diserbanti su tutto il territorio nazionale.

2. La possibilità di consentire l'uso di atrazina per il diserbo del mais negli anni successivi al 1990 sarà valutata sulla base dell'andamento della contaminazione di atrazina delle acque destinate al consumo umano. In ogni caso, eventuali usi futuri saranno limitati ai formulati di atrazina in associazione con altri diserbanti per mais e sorgo nonché a dosi massime di impiego pari a 0,75 kg di atrazina tecnica per ettaro.

Art. 3.

Metolaclor

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la dose massima di impiego del metolaclor su mais è ridotta a 2,0 kg di principio attivo tecnico per ettaro.

2. Nulla è mutato per quanto concerne gli usi di metolaclor su soia e barbabietola da zucchero.

Art. 4.

Trifluralin

1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i presidi sanitari a base di trifluralin possono essere immessi nel commercio in Italia solo se formulati con principio attivo tecnico con contenuto di nitrosammine inferiore a 0,4 mg/kg.

Art. 5.

Procedure amministrative

1. Le imprese titolari delle registrazioni dei presidi sanitari, a base delle sostanze attive indicate agli articoli precedenti, sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità - D.G.I.A.N., entro e non oltre ventuno giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, due nuove etichette, per ciascun prodotto, di cui una in bollo, attestanti l'immissione in commercio dei prodotti di cui alla presente ordinanza in conformità alle dosi massime, ai campi e alle prescrizioni di impiego di cui ai precedenti articoli.

2. Le imprese titolari di registrazioni relative a presidi sanitari a base di trifluralin sono tenute a presentare al Ministero della sanità - D.G.I.A.N., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, formale dichiarazione di conformità alla prescrizione di cui all'art. 4, sottoscritta dal responsabile dell'impresa, allegando il metodo d'analisi utilizzato per il controllo. Le stesse imprese sono tenute a far pervenire al citato ufficio, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 1991, una sintesi dei controlli sistematici effettuati sulle nitrosammine nel trifluralin.

3. Entro il più breve tempo e comunque non oltre la data di cui al comma 1, le imprese di cui al comma 1 provvedono al ritiro delle confezioni dei prodotti attualmente in commercio che siano non conformi alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza ovvero, nei casi in cui non ricorrono divieti di impiego, all'aggiornamento delle etichette in accordo alle disposizioni della presente ordinanza.

4. In caso di inadempienza, si provvede alla revoca delle registrazioni.

Art. 6.

Revisione dei residui

1. Con separato provvedimento, da emanarsi ai sensi dell'art. 5, lettera *h)*, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si provvede alla revisione dei residui ammissibili delle sostanze attive denominate alaclor, metolaclor e atrazina nei prodotti destinati all'alimentazione umana.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A1386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Truccazzano.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1990 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Truccazzano (Milano), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A1395

Nomina del commissario straordinario e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Truccazzano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 15 marzo 1990, ha nominato il dott. Enrico Montalbetti commissario straordinario ed i signori rag. Giuseppe Armenise, dott. Vittorio Cesarini, avv. Giovanni Deodato componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Truccazzano (Milano), in amministrazione straordinaria.

90A1396

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato concernente le preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 42 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna riportante le specialità medicinali e le aziende titolari, dove è scritto: «Rosovax *uso veterinario*, Istituto sieroterapico milanese "Serafini Belfanti"», si legga: «Rosovax, Istituto sieroterapico milanese "Serafino Belfanti"».

90A1383

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 7 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000